

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 646)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(Taviani)

col **Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1972

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applicazione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel maggio 1971, il Governo ravvisò la necessità di porre a carico dell'Erario parte dei maggiori costi di approvvigionamento del petrolio greggio allo scopo di evitare, nella presente congiuntura, un aumento dei prezzi di vendita dei carburanti e degli oli combustibili, prodotto, quest'ultimo, che costituisce, com'è noto, la principale fonte energetica per le varie attività produttive.

Il provvedimento adottato con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nel-

la legge 4 luglio 1971, n. 427, ha ridotto le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine in misura corrispondente a lire 3 al litro per la benzina normale e *super*, a lire 2 al litro per il gasolio per autotrazione ed a lire 2 al chilogrammo per gli oli combustibili.

Le predette riduzioni, stabilite originariamente con efficacia fino al 31 dicembre 1971, sono state poi prorogate di sei mesi con il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16,

e di altri tre mesi con il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, avuto riguardo al carattere temporaneo di detti provvedimenti in relazione alle esigenze del particolare momento.

Da una verifica dei costi di produzione dei prodotti petroliferi finiti, effettuata successivamente ai citati provvedimenti, è risultato che gli anzidetti costi non hanno subito variazioni in meno, essendo intervenuti aumenti nei costi di lavorazione e di distribuzione. Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 1972, i prezzi di vendita dei carburanti e degli oli combustibili avrebbero dovuto essere aumentati in misura pari alle riduzioni fiscali previste dal citato decreto-legge.

Allo scopo di evitare un siffatto aumento, il Governo si è trovato nella necessità di adottare il decreto-legge 2 ottobre 1972, numero 550, per accordare una ulteriore proroga alla validità del provvedimento di « defiscalizzazione », di tre mesi cioè fino al prossimo 31 dicembre 1972 in attesa di poter effettuare una definitiva revisione dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi anche in relazione all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in questo settore.

Considerato che il predetto decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, non ha potuto essere convertito per l'intervenuta scadenza del termine costituzionale e tenuto conto che

sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione di tale provvedimento, il Governo si trova nella straordinaria ed urgente necessità di accordare ulteriormente le riduzioni fiscali a suo tempo concesse con il cennato provvedimento di « defiscalizzazione », fino alla predetta data del 31 dicembre 1972, evitandosi così l'aumento del prezzo di vendita della benzina, del gasolio per autotrazione e degli oli combustibili.

A ciò si è provveduto con il decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, che con l'articolo 1 rende applicabili le suddette riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, fino al 31 dicembre 1972.

Con l'articolo 2 viene previsto che per il riesame della situazione che verrà a determinarsi a seguito della scadenza della defiscalizzazione di cui al precedente articolo 1, in relazione sia all'accertamento degli effettivi costi dei prodotti petroliferi sia all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, sarà sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Con apposito disegno di legge è stato proposto di disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applicazione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi.

ALLEGATO

Decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 4 dicembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visti il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, ed il successivo decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, concernenti proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere applicabili per il periodo 3-31 dicembre 1972 le riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite dai decreti-legge 12 maggio 1971, n. 249 e 30 giugno 1972, n. 276, sopracitati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato:

DECRETA:

Art. 1

Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, e con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, si applicano dal 3 dicembre 1972 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2

Per il riesame della situazione che verrà a determinarsi a seguito della scadenza della defiscalizzazione di cui al precedente articolo 1, in relazione agli effettivi costi dei prodotti petroliferi da accertarsi dal C.I.P. nonché all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il Governo provvederà ad acquisire in materia, entro il 20 dicembre 1972, il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 3

All'onere di lire 11 miliardi derivante dall'articolo 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effet-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, numero 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI
MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA